



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai magistrati:

Dott. Roberto Tabbita	Presidente
Dott. Giuseppe Ginestra	Consigliere
Dott. Alessandro Verrico	Referendario
Dott.ssa Michela Muti	Referendario
Dott. Raffaele Maienza	Referendario (relatore)
Dott.ssa Elisabetta Usai	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio dei giorni 8 e 28 maggio 2014

Visti gli articolo 100, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, come modificato con delibera n. 229 del Consiglio di Presidenza in data 19 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"* convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge regionale del 15 marzo 2002, n. 13 e successive integrazioni e modificazioni, recante il *"Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari"*;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 che recepisce le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 26 febbraio – 06 marzo 2014;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 18 del 13 marzo 2014;

Vista l'ordinanza 10/2014 con la quale il Presidente della Sezione Regionale di controllo per la Calabria ha convocato il Collegio;

Uditi i Magistrati relatori Dott. Raffaele Maienza e Dott.ssa Elisabetta Usai.

F A T T O

1. In data 17 febbraio 2014, con nota del Presidente della Regione Calabria, prot. Corte dei conti n. 1.113 di pari data, sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, i rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della Calabria:

- gruppo consiliare FORZA ITALIA;
- gruppo consiliare UNIONE DI CENTRO;
- gruppo consiliare INSIEME PER LA CALABRIA;
- gruppo consiliare NUOVO CENTRO DESTRA;
- gruppo consiliare POPOLO DELLA LIBERTA';
- gruppo consiliare SCOPELLITI PRESIDENTE;
- gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO;
- gruppo consiliare PROGETTO DEMOCRATICO;
- gruppo consiliare AUTONOMIA E DIRITTI;
- gruppo consiliare GRUPPO MISTO;
- gruppo consiliare ITALIA DEI VALORI;
- gruppo consiliare FEDERAZIONE DELLA SINISTRA.

Dalla documentazione trasmessa, in particolare dal riepilogo di cui alla nota del Dirigente dell'Area funzionale 4, indirizzata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. 1699 del 14 gennaio 2014, si apprende, inoltre, che nel 2013 è stata erogata complessivamente ai gruppi consiliari la somma di € 2.582.754,16, suddivisa nel modo seguente:

- € 343.312,64 a titolo di *"finanziamento erogato nell'anno 2013 per spese di funzionamento"*;
- € 2.060.258,26 quali *"fondi spesi nell'anno 2013 per il personale"*;
- € 179.183,27 quali *"fondi spesi nell'anno 2013 per Consulenti"*.

Con delibera del 13 marzo 2014, n. 18, inviata a mezzo fax al Presidente del Consiglio Regionale in data 17 marzo 2014, questa Sezione ha riscontrato la non conformità alla normativa vigente dei rendiconti e della documentazione a corredo degli stessi e, pertanto, ha provveduto a chiederne la regolarizzazione, assegnando a tal fine il termine di 30 giorni.

In data 15 aprile 2014, con nota acquisita al protocollo della Corte dei Conti n. 2013 della medesima data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso a questa Sezione ulteriore documentazione prodotta dai gruppi consiliari ad integrazione e chiarimento dei rendiconti presentati.

In tale occasione è stata altresì trasmessa dal Consiglio regionale:

- attestazione concernente la composizione iniziale al 1° gennaio 2013 dei gruppi consiliari e le relative variazioni avvenute nel corso dell'anno, a firma del Dirigente della Segreteria assemblea e affari generali;
- certificazione, a firma del Dirigente del Servizio ragioneria e bilancio, dei criteri di assegnazione dei contributi di funzionamento (assegnazione a ciascun gruppo consiliare di € 5.000,00 per ogni Consigliere appartenente al gruppo, oltre un importo complessivo di € 0,05 per abitante – $0,05 \times 1.959.050$ da ultimo censimento – suddiviso in modo proporzionale fra tutti i cinquanta Consiglieri);
- prospetto riepilogativo del personale alle dipendenze dei gruppi consiliari con contratti di diritto privato, con indicazione degli oneri sostenuti nel 2013, le relative trattenute, con allegata certificazione del rispetto degli adempimenti previdenziali e contributivi, a firma del

Dirigente del Servizio ragioneria e bilancio; per ciò che concerne il personale, è stata altresì trasmessa la deliberazione n. 29 del 21 maggio 2013, con la quale l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale - preso atto della proposta della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari di pervenire alla redistribuzione del *budget* a disposizione per i contratti di lavoro di diritto privato, e tenuto conto del relativo tetto di spesa, stabilito per la legislatura in corso nell'importo complessivo dei contratti in essere alla data della conversione del D.L. 174/2012 ovvero al 7 dicembre 2012 - ha provveduto a rideterminare l'importo annuo delle risorse, comprensive degli oneri a carico del Consiglio regionale, a disposizione di ogni gruppo e a redistribuire gli importi dei contratti attivabili nell'anno dai singoli gruppi;

- copia delle deleghe dei singoli gruppi consiliari a favore del Consiglio regionale ad adempiere in proprio nome e conto alle seguenti incombenze: obblighi di comunicazione preliminari derivanti dall'instaurazione dei rapporti di lavoro posti in essere dal gruppo e, in particolare, alla comunicazione obbligatoria unificata "Unilav"; obblighi di iscrizione e di adempimenti nei confronti dell'INAIL; obblighi di natura fiscale, previdenziale e assicurativa scaturenti dall'instaurazione dei rapporti di lavoro tra il Gruppo e i dipendenti o collaboratori;
- elenco aggiornato degli arredi e delle attrezzature che il Consiglio regionale ha messo a disposizione dei singoli gruppi consiliari, a firma del Dirigente del Servizio provveditorato, economato e contratti.

Con nota istruttoria del 18 aprile 2014, prot. n. 2112 in pari data, a completamento di quanto in precedenza trasmesso dai singoli gruppi consiliari, questa Sezione ha richiesto un'ulteriore integrazione documentale.

In data 28 aprile 2014, con nota di trasmissione del Presidente del Consiglio regionale, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 2195, tutti i gruppi consiliari hanno provveduto a integrare la documentazione già trasmessa.

DIRITTO

1. L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo sulla regolarità contabile dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari, nell'ambito dei controlli sulla gestione finanziaria delle Regioni, al duplice fine, come esplicitato dalla Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 39 del 06.03.2014, *"del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea"*.

In merito al contenuto del rendiconto, si prevede che esso sia strutturato secondo le linee guida predisposte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di *"assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati"* (articolo 1, comma 9).

La menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 chiarisce che la prescritta assunzione del modello concordato in sede di Conferenza

quale parametro del sindacato della Corte dei conti soddisfa esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili che si appalesano strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti e, in ultima istanza, l'attendibilità dei dati finanziari complessivi, oltre che ad assicurare validi strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica.

Per ciò che concerne, invece, la procedimentalizzazione di tale controllo, tenuto conto del menzionato recente intervento del Giudice delle Leggi, il D.L. 174/2012, prevede che *"Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione."* (comma 10 dell'articolo 1).

In vista della come sopra riformulata procedura, viene ad essere sottolineato il ruolo del Presidente del Consiglio regionale, quale organo titolare di funzioni proprie nell'ambito della fase di acquisizione del rendiconto di ciascun gruppo e conseguente trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito ancora dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, anche nella materia che qui interessa, viene ribadito il ruolo strumentale

della Corte dei conti, in sede di svolgimento delle funzioni di "controllo referto", esclusivamente nei confronti delle assemblee elettive.

A tutela di tale paradigma istituzionale, il giudice delle leggi ha provveduto a dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 11, primo periodo, dell'articolo 1, sopra riportato, nella parte in cui individuava il Presidente della Regione, anziché il Presidente del Consiglio regionale, quale destinatario della comunicazione della competente Sezione regionale di controllo affinché, in caso di riscontrate irregolarità, si provveda alla regolarizzazione del rendiconto di esercizio del gruppo consiliare precedentemente trasmesso.

Ne discende che il Presidente del Consiglio regionale, destinatario dei rilievi formulati dalla Corte dei conti nell'esercizio del controllo in esame, deve porre in essere, a sua volta, nella fase di ricezione e successivo invio della documentazione trasmessa dai gruppi consiliari, la verifica della regolarità formale di detta produzione in termini sia di accertamento della predisposizione da parte di ciascun gruppo, del relativo rendiconto, cioè del documento riepilogativo esaustivo del complesso delle risorse assegnate e delle spese sostenute dal gruppo, sia di controllo della documentazione a supporto che risulti sufficiente, ordinata e chiaramente riconducibile alla spesa di riferimento.

Quanto, infine, agli esiti e agli effetti di detto controllo, la normativa in esame così recita: *"Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente del consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda*

alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate." (comma 11, art. 1 cit.) e che "L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti." (comma 12 art. 1 cit.).

2. Ai fini dell'enucleazione dei criteri interpretativi che governano il presente giudizio di regolarità, appare utile ricordare che le sopra citate linee guida dettano specifici criteri e regole tecniche, come di seguito esposte:

a) si esplicita la fondamentale regola di conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di veridicità e correttezza (articolo 1): *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"*, mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* nel rispetto del principio, tra l'altro, della espressa riconducibilità all'attività istituzionale del gruppo;

b) sono dettate regole volte a evitare la commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (lett. b), c), d), comma 3, articolo 1);

c) sono stabiliti espliciti divieti di spesa rimborsabile legittimamente con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi (comma 6, articolo 1):

spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato e altre spese personali, spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, spese relative all'acquisto di automezzi;

b) sono individuati in capo al Presidente del Gruppo Consiliare compiti di tipo autorizzatorio e di tipo certificativo (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), con conseguente assunzione di responsabilità (articolo 2);

d) si prescrive l'adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (articolo 2, comma 3);

e) si ribadisce la necessità di completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (articolo 3); in particolare, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"* (comma 3);

f) si ribadisce il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4).

Inoltre, occorre pure precisare, che le linee guida, oltre alle prescrizioni sopra accennate, configurano anche il modello di redazione del rendiconto, la cui completa ed esatta compilazione, pertanto, costituisce parametro di valutazione in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità.

3. Soddisfatte le esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili attraverso la codificazione di parametri standardizzati che garantiscano omogeneità sotto il profilo contabile, la disciplina dei rendiconti dei gruppi consiliari è infine completata dalla normativa dettata dal legislatore regionale.

Con la legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 13, è stato adottato il *"Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari"*, il cui testo vigente stabilisce, all'articolo 7, che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo i dettami della normativa statale.

Sono destinati, inoltre, all'articolo 4, due essenziali criteri - dei quali l'uno basato sulla consistenza numerica del gruppo e l'altro agganciato alla densità demografica regionale - per la determinazione del contributo annuale a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, *"per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"*. La norma regionale specifica che l'importo di detto contributo è al netto delle spese per il personale al servizio del gruppo consiliare.

Si consente, inoltre, al comma 2 del citato articolo 4, di esercitare la facoltà di avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza per la gestione di tali risorse.

Con riferimento alla perimetrazione della destinazione finalistica delle spese di funzionamento a favore del gruppo consiliare, viene chiarito che è da intendersi esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici e si esplicita il divieto di corresponsione, a favore dei consiglieri regionali, di compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione, fermo restando il rimborso di spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione della legge.

Inoltre il comma 8 del citato articolo 7 stabilisce che i gruppi consiliari possano portare a nuovo nell'esercizio finanziario successivo *"le somme non spese nell'anno di riferimento"*.

Ed ancora, ai sensi dei commi 4 e 5 seguenti, si prevede che *"Nel caso in cui il Gruppo consiliare non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate"* e, inoltre, che *"La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 4 conseguono, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti."*

La Sezione ritiene necessario osservare, sul punto, che, pur dichiarata costituzionalmente illegittima, sempre con la più volte richiamata sentenza n. 39/2014 Corte Cost., la sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale per l'anno in corso, poiché ritenuta lesiva dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni (artt. 117 e 119 Cost.), detta misura permane nella vigente legislazione regionale (cfr. art. 7 co. 4 e 5 della citata legge regionale n. 13/2002 e successive modifiche e integrazioni) quale conseguenza, oltre che della mancata trasmissione o mancata regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato, anche della deliberazione di non regolarità del rendiconto adottata dalle Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Emerge, al riguardo, come la descritta sanzione costituisca espressione dell'autonomia organizzativa e contabile del Consiglio regionale il quale, a fronte del mancato rispetto della normativa giuscontabile di rendicontazione di risorse pubbliche, decide, appunto con il mantenimento di siffatta misura decadenziale, di non reiterare, per l'anno successivo, l'impiego di quelle risorse regionali che risulti non conforme al fine pubblico cui sono destinate le risorse stesse.

4. Brevemente descritto il quadro normativo, è appena il caso di rilevare come il controllo della Corte dei conti sia di carattere esterno, svolto da un organo neutrale e indipendente in nome e per conto dello Stato – ordinamento.

Conseguentemente, il primo parametro di giudizio in sede di valutazione circa la regolarità dell'attività di gestione dei fondi assegnati ai gruppi consiliari è rappresentato dai criteri generali che devono presiedere all'impiego delle risorse pubbliche.

Nello specifico, il giudizio di regolarità o meno dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari deve svolgersi sulla scorta di due criteri essenziali: da un lato, la regolarità contabile del conto intesa come osservanza della disciplina che ne regola la formazione, la completezza della documentazione e l'adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione; dall'altro, ovviamente, la rispondenza della gestione alle regole vigenti in ciascuna Regione. Tra queste, assume rilievo l'inerenza della spesa all'attività del gruppo consiliare e che, nella specie, non può che fare riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi consiliari.

5. Tale impostazione è stata confermata dalla summenzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014, la quale ha confermato la legittimità costituzionale del controllo di regolarità contabile avente ad

oggetto il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari, quale *"parte necessaria"* del rendiconto regionale nella misura in cui le relative risultanze devono essere conciliate con quelle del bilancio regionale e si è stabilito, altresì, che l'obbligo di restituzione di cui alla normativa vigente discende dal principio generale di contabilità pubblica che impone il *"dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alla regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari"*.

In altri termini la natura pubblica delle risorse erogate esige la verifica del rispetto della funzionalizzazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari al fine pubblico istituzionale ai medesimi assegnato.

Detto fine è enucleabile dalla qualificazione giuridica del gruppo consiliare, incidentalmente riaffermata dalla predetta pronuncia della Corte Costituzionale, quale organo del Consiglio regionale e proiezione dei partiti politici all'interno di detta assemblea ovvero quale ufficio necessario e strumentale degli organi interni del Consiglio.

Coerentemente, la L.R. 13/2002, all'articolo 4, stabilisce, come già ricordato, che a ciascun Gruppo consiliare sia assegnato un contributo per *"le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"*.

Ed aggiunge, all'articolo 5, rubricato *"Divieto di finanziamento ai partiti"*, che *"I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalla legge"*.

2 maggio 1974, n. 195 e dalla legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni ed integrazioni".

Appare necessario al riguardo sottolineare che la scelta del legislatore regionale risulta rigorosamente orientata verso una delimitazione dei fini del gruppo in senso strettamente servente al funzionamento del Consiglio regionale; in particolare, viene esclusa qualsiasi possibilità di finanziare con le risorse destinate al gruppo l'attività politica dei partiti politici che in esso trovano tendenziale proiezione nonché dei suoi componenti.

6. Ciò premesso, di seguito si evidenziano le considerazioni valutative di questa Sezione in ordine alle singole voci del rendiconto previste dalle linee guida, il cui modello è stato adottato da tutti i gruppi consiliari:

a) PERSONALE: fermo restando che anche la spesa per il personale deve essere governata dalla necessaria inerenza ai fini istituzionali del gruppo consiliare nel senso sopra specificato, si prospettano, per la stessa, due profili di regolarità il cui esame rileva ai fini della presente decisione.

In primo luogo, per ciò che concerne il limite di spesa da rispettare per l'esercizio di riferimento, è stabilito, dall'articolo 4-bis della L.R. 13 del 2002, come modificata sul punto dall'art. 1, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, che *"La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione."*

Secondo quanto riportato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 21 maggio 2013, n. 29, l'importo dei contratti in

essere al 7 dicembre 2012, data dell'entrata in vigore del D.L. 174/2012, risultava complessivamente pari a € 2.435.802,84.

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione risultano complessivamente sostenute spese per personale per un importo di € 2.060.258,25.

Orbene, pur prendendo atto del rispetto del complessivo tetto di spesa fissato per l'esercizio in corso, la Sezione deve rilevare, tuttavia, l'inosservanza della netta distinzione tra i fondi destinati alla spesa specifica di che trattasi e quelli destinati alle spese proprie di funzionamento.

Detta distinzione è richiesta, innanzitutto, dalle linee guida, che chiariscono le finalità alle quali possono essere destinate le spese di funzionamento del gruppo, mentre rimettono alla legislazione regionale le modalità di utilizzo dei contributi per le spese di personale. Inoltre, il modello di rendiconto previsto dalla linee guida impone una separata rendicontazione delle spese del personale rispetto a quelle di funzionamento del gruppo.

Ed ancora, un divieto di commistione tra i due fondi è sancito anche dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 13/2002 il quale chiarisce che il contributo assegnato ai gruppi dal Consiglio regionale per le spese di funzionamento sia al netto delle spese per il personale.

Occorre considerare, inoltre, che il menzionato articolo 4 *bis*, al comma 2, rispondendo alle esigenze di contenimento dei costi per il personale dettate dal D.L. 174/2012, stabilisce, come già ricordato, che, per la legislatura di riferimento, la spesa sia determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 174/2012, aggiungendo che, *"in ogni caso, non si possa prevedere alcun*

incremento (...)", con ciò stesso, dunque, vietando un surrettizio incremento delle risorse da destinare alla spesa per il personale.

Orbene, quanto precede evidenzia l'esigenza di una corretta rendicontazione, a fine esercizio, delle economie a valere sul contributo di funzionamento e sul contributo per le spese per il personale, nonché il divieto di ritrasferimento alla Ragioneria del Consiglio regionale per un successivo indistinto utilizzo delle economie per spese per personale e di funzionamento.

Altro profilo, ai fini della verifica della regolarità delle spese per il personale, è quello relativo al mancato rispetto sia del principio della espressa riconducibilità della spesa ai fini consentiti dalla legge, nel senso sopra chiarito, sia del generale principio della necessaria completezza documentale, principio, quest'ultimo, ulteriormente specificato, per ciò che concerne le spese per il personale, con l'obbligo di allegazione del contratto di lavoro e della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi (articolo 3, comma 3, delle linee guida).

Il controllo della Corte dei conti, volto, come chiarito dalla più volte menzionata pronuncia della Corte Costituzionale n. 39/2014, alla verifica dell'effettivo impiego delle risorse assegnate ai gruppi, si è quindi appuntato, innanzitutto, sulla sussistenza di un'adeguata produzione documentale, ad opera dei gruppi e del Consiglio regionale, tant'è che la Sezione ha richiesto ai gruppi consiliari, con nota istruttoria del 18 aprile 2014, prot. n. 2112, un'ulteriore integrazione documentale.

Solo una volta soddisfatto detto onere documentale, requisito logico prima ancora che formale ai fini del presente controllo, si è potuto procedere alla valutazione della sussistenza dell'inerenza della spesa

rendicontata ai fini consentiti dall'ordinamento, ovvero *"agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"*. Inoltre, solo con riferimento ai contratti nei quali la causa del pagamento risultasse descritta con sufficiente chiarezza e completezza, la scrivente Sezione è stata posta nella possibilità di procedere alla verifica di regolarità delle spese, non risultando affrontabile tale scrutinio, invece, per quei contratti nei quali l'oggetto della prestazione richiesta al dipendente fosse indicata in termini assolutamente generici, spesso con clausole di stile, quali il rinvio a non meglio precisati programmi politici o attività istituzionali del committente. Premesso che la citata L.R. 13/2002, all'articolo 9, stabilisce che *"Per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a termine"* e rilevato in atti che i gruppi consiliari, conformemente alle indicazioni fornite in via collaborativa dal Consiglio regionale ai Presidenti dei gruppi con nota dell'8 novembre 2010, hanno proceduto all'utilizzo di contratti c.d. flessibili, quali le collaborazioni a progetto (co.co.pro.) e contratti di lavoro occasionale, questa Sezione, esaminata la documentazione trasmessa, non può ritenere legittime, o comunque regolarmente rendicontate, le spese:

- non corredate dal contratto di lavoro, non essendo, in tal caso, assolto l'onere documentale e risultando impossibile procedere con la valutazione della sussistenza del requisito della spesa ai fini consentiti dalla legge;
- corredate da un contratto di lavoro di collaborazione a progetto che, nel definire con estrema genericità l'oggetto della prestazione lavorativa, rinvia peraltro a un progetto, quale parte integrante del contratto medesimo, che, tuttavia, non è stato allegato; anche in tale

ipotesi, infatti, non risulta integrato con sufficienza il requisito della prova documentale occorrente alla valutazione dell'inerenza nei termini sopra descritti;

- corredate da un contratto di lavoro di collaborazione a progetto e dal relativo progetto, quale parte integrante, tuttavia non sufficiente a specificare, con il minimo di chiarezza pur sempre necessario, l'oggetto della prestazione lavorativa, impedendo così ogni valutazione in ordine alla effettiva riconducibilità ai fini istituzionali del gruppo;
- generate da contratti di lavoro occasionale dai quali non sia stato possibile evincere, con il minimo di chiarezza e precisioni occorrenti, l'oggetto stesso della prestazione lavorativa richiesta.

L'impossibilità, in sintesi, di desumere dalla documentazione a disposizione, con ragionevole certezza, la corretta ed effettiva destinazione al fine pubblico individuato dal legislatore di una risorsa che nasce con uno specifico vincolo funzionale, non può che condurre, nel presente giudizio, siccome definito dalla richiamata giurisprudenza, di tipo "esterno" e "documentale", a una pronuncia di irregolarità, come analiticamente specificata nelle schede di dettaglio allegate alla presente pronuncia, costituendone parte integrante e sostanziale;

b) CONSULENZE, STUDI E INCARICHI: l'esame della documentazione prodotta ha avuto ad oggetto, preliminarmente, la verifica dell'individuazione del destinatario, del compenso dell'incarico, dell'oggetto e del titolo della consulenza in termini chiari e precisi, allo scopo di consentire il giudizio sulla riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo ovvero ad attività di studio, editoria e comunicazione, alle quali l'articolo 4 della L.R. 13/2002 consente che

siano destinate le risorse assegnate ai gruppi consiliari; si sono dichiarate irregolari, pertanto, le spese per le quali detto requisito di adeguatezza documentale non sia stato assolto o per carenza documentale o per genericità di indicazione causale, come, ad esempio, nel caso di ricorso all'utilizzo di mere clausole di stile, mentre, per contro, si sono ritenute regolari le spese per la remunerazione di incarichi per i quali fosse sufficientemente provato il nesso di funzionalità con i fini del gruppo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli aventi ad oggetto studi, ricerche documentali o indagini statistiche per la redazione di proposte di legge o per la preparazione di iniziative consiliari.

c) REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE ANCHE WEB; SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE; CANCELLERIA E STAMPATI; SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA: è stata valutata l'inerenza al fine istituzionale del gruppo dell'attività o dell'evento ai quali dette spese risultassero riconducibili;

d) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI: si è ritenuta sufficiente l'intestazione del contratto al gruppo consiliare;

e) LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI: si è valutata la riconducibilità del titolo/argomento trattato alle esigenze di studio e, in generale, di ufficio, del gruppo e del personale a sua disposizione;

f) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO: con riguardo a tali spese, debesi ricordare, innanzitutto, il divieto di utilizzo delle risorse destinate ai gruppi sia per la copertura di spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi (articolo 1, comma 1, lett. b) delle linee guida) che

per il finanziamento di spese di carattere personale o legate allo svolgimento del mandato di consigliere regionale (articolo 1, comma 6 delle linee guida). Detto divieto è ribadito, come già ricordato, dalla normativa regionale, che impone di tenere distinto il finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari da quello dell'attività dei partiti che in essi confluiscono e dei suoi singoli esponenti.

Si è ritenuto, pertanto, di considerare irregolari le spese per le quali non fosse ravvisabile un espresso collegamento con il fine e l'attività del gruppo consiliare, quali le spese relative ad eventi dichiaratamente o manifestatamente di divulgazione meramente politica (partitica), oppure patrocinati, in base alla documentazione prodotta (quali, ad esempio, le locandine dell'evento finanziato), dalle liste politiche o da singoli consiglieri in tale veste anziché dal gruppo consiliare o da singoli consiglieri in qualità di membri del gruppo stesso.

Inoltre, anche per tale fattispecie di spesa, si richiama il contenuto della L.R. 13/2002, che, all'articolo 4, chiarisce che il contributo assegnato a ciascun Gruppo consiliare deve essere destinato alle *"spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"*.

Ed ancora, rimane ferma la necessità, anche per tale tipologia di spesa, di una sufficientemente precisa descrizione della natura dell'attività alla quale riferire la spesa stessa, oltre che un valido supporto probatorio della data, del luogo e dell'importo relativo. E' stato ritenuto, pertanto, di escludere il carattere di regolarità di quelle spese per le quali l'occasione e la causa delle stesse siano risultate esposte in forma eccessivamente

generica, tanto da non consentire con il minimo di necessaria certezza la riconducibilità alle finalità istituzionali del gruppo od alle attività di cui al citato articolo 4 della L.R. 12/2013 (*"studio, editoria e comunicazione"*).

Ulteriormente, con specifico riferimento alle singole voci:

- spese di rappresentanza: siccome stabilito dalle linee guida, si ritiene che dette spese debbano essere riconducibili, in termini chiari e precisi, ad eventi o circostanze, di carattere rappresentativo del gruppo consiliare, che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea (quali ospitalità e accoglienza), risultando, per contro, irregolari, le spese sostenute da singoli Consiglieri per incontri, anche con altri soggetti ancorché istituzionali, di cui non sia espressamente definito il nesso con le esigenze di espressione e/o rappresentazione della posizione o, comunque, dell'interesse del gruppo consiliare;
- spese di promozione istituzionale: si ritiene che possano ritenersi regolarmente rendicontate solo le spese sostenute per lo svolgimento di attività o organizzazione di eventi per la tutela o l'accrescimento del prestigio del gruppo consiliare ovvero per la divulgazione dello modalità di svolgimento o degli esiti dell'attività in cui gli stessi risultano impegnati, quale, a titolo meramente esemplificativo, la presentazione di una proposta di legge di iniziativa del gruppo consiliare interessato; si sono considerate riconducibili al gruppo e al suo operato anche le attività di promozione istituzionale effettuate da un singolo consigliere regionale solo nella misura in cui abbia operato in nome e per conto del gruppo unitariamente inteso.

Da tali considerazioni, per entrambe le tipologie di spesa, è scaturita la necessità di escludere dal rimborso le spese sostenute per la promozione "politica" del singolo partito che nel gruppo confluisce ovvero le attività di

tipo meramente propagandistico dell'ideologia politica del partito o di singoli suoi componenti; ulteriormente, si è ritenuto di escludere le spese per attività che avrebbero potuto essere espletate avvalendosi delle dotazioni strumentali (uffici, attrezzature e personale) appositamente messe a disposizione dal Consiglio regionale; ed ancora, si è ritenuto di escludere il carattere di regolarità delle spese per attività che hanno coinvolto esclusivamente soggetti interni al Consiglio regionale.

- spese per convegni: considerato che il summenzionato articolo 4 della L.R. 13/2002, stabilisce, come già detto, che le risorse assegnate ai gruppi consiliari possano essere utilizzate, oltre che per le spese di funzionamento, anche per *"funzioni di studio, editoria e comunicazione"*, si ritiene che le spese sostenute per l'organizzazione di convegni possano considerarsi ammissibili ovvero regolarmente rendicontate solo nella misura in cui siano destinate a soddisfare dette finalità; in particolare, l'evento convegnistico deve costituire occasione di approfondimento di tematiche o attività in cui risulta concretamente e attualmente impegnato il gruppo consiliare, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle finalizzate a una migliore conoscenza del sistema istituzionale oppure afferenti a materie oggetto di dibattito e di iniziative nelle Commissioni consiliari o in Assemblea.

Per ciò che riguarda le spese di missione di singoli consiglieri, esse si ritengono giustificate solo in quanto sia dimostrato il nesso della trasferta con l'attività del gruppo consiliare come sopra rappresentate; si è ritenuto, pertanto, di escludere da un legittimo rimborso le spese sostenute dal singolo consigliere, seppure in occasioni di incontri con altri rappresentanti delle istituzioni o delle istanze sociali, non direttamente riconducibili all'attività istituzionale del gruppo unitariamente inteso;

- g) SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO: si è ritenuta sufficiente l'intestazione del contratto al gruppo consiliare, ferma restando la necessità di procedere ad opportuna registrazione dei beni durevoli;
- h) SPESE LOGISTICHE: deve trattarsi di spese sostenute per lo svolgimento di un'attività istituzionale che non può essere effettuata all'interno degli uffici del Consiglio regionale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle esigenze comuni ad ogni gruppo e della consistenza numerica dei gruppi stessi, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 13/2002; si ritiene che le attività che necessitano di essere svolte al di fuori del Consiglio regionale possano dar luogo a spese di rappresentanza o di promozione o di studio (e connesse missioni) ovvero a spese, da giustificare di volta in volta in relazione all'evento, non aventi carattere continuativo;
- i) ALTRE SPESE: si è provveduto, di volta in volta, alla verifica dell'aderenza della specifica spesa alle finalità istituzionali del gruppo. In particolare, per ciò che concerne le SPESE LEGALI, siano esse state rendicontate alla voce "altre spese" o alla voce "spese per consulenze", se ne ravvisa l'estraneità al perseguimento del fine istituzionale del gruppo consiliare stante la non riconducibilità delle stesse né alle fattispecie di cui alle linee guida né a *"spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"* di cui alla summenzionata normativa regionale. (cfr. sul punto Corte dei conti, Sezione controllo Veneto, n. 269 del 9 aprile 2014)

A mero titolo di completamento, si osserva, al riguardo, che una diversa soluzione condurrebbe, peraltro, a conseguenze che ne disvelerebbero comunque l'inappropriatezza.

Innanzitutto, la spesa legale sostenuta dal singolo gruppo consiliare non può essere determinata a priori nel suo esatto ammontare, essendo la stessa dipendente dalla specificità e dalla natura della instaurata vertenza e dallo svolgimento del correlato eventuale giudizio, la cui conclusione, tra l'altro, ben potrebbe giungere dopo la cessazione del gruppo se non, addirittura, della legislatura. Ritenuta sussistente la totale discontinuità del gruppo nel passaggio da una legislatura a un'altra e, *a fortiori*, quindi, a seguito della eventuale cessazione di un gruppo con confluenza dei consiglieri in altri gruppi o con la costituzione di un nuovo gruppo durante la legislatura, ne deriverebbe la conseguenza paradossale che, non potendosi verificare una successione nel relativo rapporto giuridico, la spesa rimarrebbe a carico del Consiglio regionale, in ipotesi di diverso avviso rispetto alla legittimità/opportunità dell'instaurata vertenza.

Infine, con riferimento agli adempimenti generali a cui sono tenuti tutti i gruppi consiliari, si osserva quanto segue:

- INVENTARI: acquisita agli atti la inventariazione dei beni nella disponibilità dei singoli gruppi consiliari fornita dal Consiglio regionale, si rileva che le linee guida, nell'imporre che siano tenute opportune registrazioni dei beni durevoli, non può che prescrivere un tale obbligo a carico del singolo gruppo consiliare; difatti, gli obblighi di controllo della consistenza iniziale e finale e delle consegne agli utilizzatori dei beni a disposizione, non possono che gravare sul soggetto titolare del bene;

- DISCIPLINARE (comma 3 dell'articolo 2 delle summenzionate linee guida): si rileva che tutti i gruppi hanno fornito il disciplinare di cui in oggetto, seppure approvato in ritardo;
- AUTORIZZAZIONE alle singole spese da parte del Presidente del gruppo consiliare con precisazione del relativo importo: preso atto della produzione della prescritta autorizzazione da parte di tutti i gruppi consiliari, si segnala, per il futuro, la necessità che la stessa sia preventiva e specifica per ogni singola spesa, con indicazione del relativo importo e causale, e allegata alla relativa documentazione probatoria, unitamente alla quale deve essere conservata;
- LIBRO GIORNALE: si rileva che la corretta redazione del libro giornale comporta la registrazione con numero progressivo dell'operazione; l'indicazione della data dell'operazione; la specificazione dei conti di mastro movimentati in dare e in avere in seguito al fatto di gestione; la descrizione dell'operazione e la specificazione del relativo importo; a tale proposito, si osserva che la redazione della documentazione dei gruppi non sempre ha rispettato tali regole compilative, per cui si segnala la necessità di un maggior rigore nella formazione di detto documento, essenziale per una completa e ordinata rendicontazione.
- AUTOMEZZI: stante il divieto, di cui alle linee guida (articolo 1, comma 6, lett. c), di rimborso di spese relative all'acquisto di automezzi, senza ulteriore specificazione del titolo di acquisto, si ritiene di dover ricomprendere nel divieto in esame anche le spese sostenute per contratti di acquisto della disponibilità del bene in esame che comportano un esborso, come nel caso del contratto di *leasing*, a titolo di finanziamento e non di acquisto della titolarità del bene; analoga considerazione è svolta per ciò che concerne gli oneri accessori (assicurazione e manutenzione).

Si richiamano, infine, tutti i gruppi consiliari all'osservanza dell'obbligo della corretta e integrale compilazione del rendiconto come da modello contenuto nella linee guida. In particolare, alla luce della possibilità, di cui all'articolo 7 co. 8 della L.R. 13/2002, di portare a nuovo nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento, si sottolinea l'importanza di una corretta rendicontazione del fondo finale e iniziale a disposizione del gruppo (con separata indicazione per le spese per il personale e per le spese di funzionamento), condizione imprescindibile per una compiuta verifica dell'utilizzo delle risorse a disposizione nell'esercizio di riferimento.

7. A completamento del quadro procedurale e dei criteri adottati, si precisa che il termine iniziale per il decorso del termine, previsto per l'esercizio della presente attività di controllo dal D.L. 174/2012, è da determinare nel 28 aprile 2014, data in cui i gruppi consiliari hanno provveduto, con nota di trasmissione del Presidente del Consiglio regionale n. 2195, a fornire – seppure ancora in maniera non esaustiva – l'integrazione della documentazione richiesta dalla Sezione con la seconda nota istruttoria del 18 aprile 2014, prot. n. 2112.

Solo a tale data, infatti, può dirsi soddisfatto il requisito della necessaria sussistenza documentale che rappresenta il presupposto imprescindibile per poter adeguatamente incardinare il controllo richiesto a questa Corte. (sul punto cfr. Sezione Controllo Emilia-Romagna deliberazione 94/2014).

8. Alla luce dei criteri sopra esposti, all'esito dell'analisi della documentazione quale pervenuta, di seguito si riepilogano, per i singoli gruppi, le spese considerate irregolari:

1) UNIONE DI CENTRO: totale € 147.492,24, di cui:

- U1 Spese per il personale sostenute dal gruppo. € 115.964,64;

- U5 Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web: € 1.210,00;

- U6 Spese consulenze, studi e incarichi: € 30.317,60.

2) SCOPELLITI PRESIDENTE: totale € 300.340,27, di cui:

- U1 Spese per il personale sostenute dal gruppo: € 288.531,47;

- U6 Spese consulenze, studi e incarichi: € 1.587,60;

- U11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani: € 1.150,00;

- U12 Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni ed attività di aggiornamento: € 9.071,20.

3) POPOLO DELLA LIBERTA': totale € 65.535,52, di cui:

- U1 Spese per il personale sostenute dal gruppo: € 5.647,00;

- U6 Spese consulenze, studi e incarichi: € 48.182,72;

- U12 Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni ed attività di aggiornamento: € 11.705,80.

4) INSIEME PER LA CALABRIA: totale € 92.316,66, di cui:

- U1 Spese per il personale sostenute dal gruppo: € 72.277,42;

- U6 Spese consulenze, studi e incarichi: € 9.050,75;

- U8 Spese telefoniche e di trasmissione dati: € 343,00;

- U15 Spese logistiche: € 1.705,25;

- U16 Altre spese: € 8.940,24.

5) AUTONOMIA E DIRITTI: totale € 49.564,06, di cui:

- U1 Spese per il personale sostenute dal gruppo: € 47.976,46;

- U6 Spese consulenze, studi e incarichi: € 1.587,60.

6) FEDERAZIONE DELLA SINISTRA: totale € 21.865,89, di cui:

- U1 Spese per il personale sostenute dal gruppo: € 19.882,87;

- U12 Spese per attività promozionali: € 313,12;

- U14 Spese per acquisto o noleggio dotazioni informatiche: € 1.669,90.

7) PROGETTO DEMOCRATICO: totale € 11.787,24 di cui:

- U1 Spese per il personale sostenute dal gruppo: € 5.397,48;

- U6 Spese consulenze, studi e incarichi: € 6.389,76.

8) GRUPPO MISTO: totale € 168.465,85, di cui:

- U1 Spese per il personale sostenute dal gruppo: € 160.253,85;

- U6 Spese consulenze, studi e incarichi: € 8.212,00.

9) PARTITO DEMOCRATICO: totale € 241.395,55, di cui:

- U1 Spese per il personale sostenute dal gruppo: € 185.861,24;

- U2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per le spese del personale: € 15.601,76;

- U6 Spese consulenze, studi e incarichi: € 27.480,91;

- U16 Altre spese - Rimborsi ai consiglieri: € 12.451,64.

10) ITALIA DEI VALORI: totale € 99.034,76, di cui:

- U1 Spese per il personale sostenute dal gruppo: € 62.438,58;

- U6 Spese consulenze, studi e incarichi: € 24.387,60;

- U12 Spese attività promozionali: € 2.009,78;

- U15 Spese logistiche: € 10.198,80.

Vengono allegate alla presente deliberazione – costituendone parte integrante – le schede singole concernenti ciascun gruppo consiliare, laddove sono riportate analiticamente, per ciascuna categoria di spesa, le distinte voci di spesa ritenute irregolari, con indicazione dell'importo specifico e correlato supporto motivazionale.

P. Q. M.

1. La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria accerta e dichiara, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'irregolare rendicontazione delle somme di seguito complessivamente indicate e siccome analiticamente specificate nelle singole schede allegate alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante:

- UNIONE DI CENTRO: € 147.492,24;
- INSIEME PER LA CALABRIA: € 92.316,66;
- POPOLO DELLA LIBERTA': € 65.535,52;
- SCOPELLITI PRESIDENTE: € 300.340,27;
- AUTONOMIA E DIRITTI: € 49.564,06;
- PROGETTO DEMOCRATICO: € 11.787,24;
- GRUPPO MISTO: € 168.465,85;
- PARTITO DEMOCRATICO: € 241.395,55;
- ITALIA DEI VALORI: € 99.034,76;
- FEDERAZIONE DELLA SINISTRA: € 21.865,89;
- FORZA ITALIA: € 0;
- NUOVO CENTRO DESTRA: € 0.

2. La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria,

ORDINA

Alla segreteria della Sezione di trasmettere la presente deliberazione:

- al Presidente del Consiglio Regionale cui inerisce l'obbligo di dare adeguata notizia al Presidente di ciascun gruppo consiliare, nonché di provvedere, per quanto di competenza, in ordine alle conseguenze di legge scaturenti dalla presente pronuncia;

- al Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria;
- alla Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria.

Così deliberato in Catanzaro nella Camera di consiglio dei giorni 8 e 28 maggio 2014.

I Magistrati Relatori

F.to Dott. Raffaele Maienza

F.to Dott.ssa Elisabetta Usai

Il Presidente

F.to Dott. Roberto Tabbita

Depositata in segreteria il 28 maggio 2014

Il Direttore della Segreteria

F.to Dr. Elena Russo

SCHEDA N. 1- GRUPPO CONSILIARE UNIONE DI CENTRO

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 147.492,24

Richiamandosi integralmente il contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari ad € 35.375,12 e spese per il personale pari ad € 209.836,61 (di cui € 16.7131,4 per competenze 2013 ed € 42.705,19 per oneri 2013), all'esito dell'esame svolto, è stata accertata la irregolarità delle seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE: è irregolare la spesa complessiva di € 115.964,64 per i contratti di collaborazione a progetto stipulati con ALBERTINI CINZIA (€ 2.309,29), ANNA BATTAGLIA (€ 7.133,68), AZZOLINO SAVINA (€ 7.338,68), BIANCA ORTENZIA (€ 12.186,77), CHIRICO GIOVANNA (€ 4.458,53), DONA' ALESSANDRO (€ 1.890,10), FERITO GIOVANNI (€, 5.192,97) GUIDO ROSARIA (€ 12.611,14), MANCUSO EMANUELE (€ 5.384,95), PISCITELLI GIUSEPPE (€ 14.269,84), RUFFOLO ANTONIO (€ 3.886,92), SCOLA ANGELO (€ 6.474,10), SIRIANNI GIUSEPPE (€ 11.565,28), SOTTILLOTTA GIUSEPPE (€ 3.592,37), VILIRILLO CATERINA (€ 1.890,10), VISCOME FRANCESCO (€ 15.780,11), stante la assoluta genericità dell'oggetto del contratto (*"svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale, indagini conoscitive e statistiche, rientranti nell'ambito di un programma politico previsto dal committente"*), che si risolve in una mera clausola di stile.

Invero, la mera locuzione *"programma politico previsto dal committente"* rappresenta, all'evidenza, motivazione solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo "programma" che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo interessato.

Altresì, devi prendersi atto della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia "progetto" dal qual poter desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte

(*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo.

2) CONSULENZE: è irregolare la spesa complessiva di € 30.317,60. Nel dettaglio:

- spesa di € 1.587,60 a favore dallo Studio legale associato Gualtieri Verbaro per l'impugnazione della pronuncia della Sezione regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti n. 35/2013 stante la non riconducibilità delle stesse alle fattispecie di spesa considerate aderenti alle finalità istituzionali di cui alle linee guida né a *"spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"* di cui all'articolo 4, comma 1 della L.R. 13/2002;

- spesa complessiva per € 28.730 per le consulenze relative ai contratti stipulati con CAGLIOTI ROSA SABRINA (€ 11.080,00), IACOBINI GIANPAOLO (€ 7.250,00 e 7.500,00), NICOTERA GIANCARLO (€ 3.300,00) per la genericità dell'oggetto del contratto (il consulente *"presterà la sua attività professionale nell'interesse del Committente con autonomia all'interno dei programmi che verranno concordati con il Committente e con il solo obbligo di relazionare, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti"*) che non consente una valutazione dell'effettiva riconducibilità della spesa ai fini istituzionali del gruppo consiliare.

3) SPESE PER DUPLICAZIONI E STAMPA: è irregolare la spesa di € 1.210,00 relativa alla fattura n. 18 del 19 dicembre 2013, intestata a Pierluigi Pantuso, avente quale causale *"rimborso spese vicecapogruppo"* e riferibile alla stampa di manifesti, *brochure* e volantini in occasione della manifestazione, tenutasi 6 novembre 2012 in Cassano allo Ionio, intitolata *"PSL sistemi turistici locali e destinazioni turistiche, servizi intercomunali per la qualità della vita, valorizzazione dei centri storici e dei borghi di eccellenza, obiettivi tempistica e attuazione degli interventi"* poiché non attinente allo scopo istituzionale del gruppo consiliare (nei termini meglio chiariti in delibera), ma, piuttosto, avente ad oggetto la descrizione (al fine di diffonderne la conoscenza, soprattutto sulle modalità operative di utilizzo) di un'attività dell'esecutivo.

CONCLUSIONE: la spesa irregolare complessiva è accertata in € 147.492,24.

SCHEDA N. 2- GRUPPO CONSILIARE SCOPELLITI PRESIDENTE

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 300.340,27

Richiamandosi integralmente il contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento per € 41.754,24 e spese per il personale per € 288.531,47 (di cui € 227.920,76 per competenze 2013 ed € 60.610,72 per oneri 2013), sono state accertate le seguenti irregolarità:

1) PERSONALE: è irregolare la spesa complessiva di € 288.531,47, riferibile alla totalità del personale, stante la assoluta genericità dell'oggetto dei contratti di collaborazione a progetto (*"svolgimento di attività politico-istituzionale rientrante nell'ambito di un programma politico previsto dal committente"*), che si risolve in una mera clausola di stile.

Invero, la mera locuzione *"programma politico previsto dal committente"* rappresenta, all'evidenza, motivazione solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo "programma" che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo interessato.

Altresì, devi prendersi atto della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia "progetto" dal qual poter desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo.

Ed, infine, la stessa descrizione delle mansioni affidate al dipendente (*"svolgimento di attività politico-istituzionale"*) si appalesa generica e inadeguata alla valutazione dell'inerenza, ai fini consentiti dall'ordinamento, della spesa sostenuta per la relativa remunerazione.

2) CONSULENZE: è irregolare la spesa di € 1.587,60 a favore dallo Studio legale associato Gualtieri Verbaro per l'impugnazione della pronuncia della Sezione regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti n. 35/2013 stante la non riconducibilità delle stesse alle fattispecie di spesa considerate aderenti alle finalità istituzionali di cui alle linee guida né a *"spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"* di cui all'articolo 4, comma 1 della L.R. 13/2002.

3) SPESE DI RAPPRESENTANZA, PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO: è irregolare la spesa complessiva di € 9.071,2 come di seguito dettagliata:

- spesa di € 3.900,00 a titolo di contributo a favore dell'Associazione culturale musicale di Bovalino per l'organizzazione della manifestazione musicale intitolata *"Sirene e Naviganti"* poiché l'evento risulta avere una valenza meramente culturale e non risulta ravvisabile un collegamento con i fini istituzionali del gruppo;
- spesa di € 1.800,00 a titolo di contributo a favore dell'associazione culturale teatrale "Laboratorio teatrale Rosarno 76" per la realizzazione di una commedia brillante in due atti in data 27 agosto 2012, in occasione del Convegno *"San Pietro Spina tra Storia, Spiritualità e Attualità"* finalizzato al recupero architettonico dell'antico monastero di San Pietro Spina in Gerocarne (VV) poiché l'evento risulta avere una valenza meramente culturale e non risulta ravvisabile un collegamento con i fini istituzionali del gruppo;
- spesa di € 871,20 a favore della società multiservizi Agave s.a.s. per servizio *hostess* in occasione dell'incontro con la cittadinanza *"Ora parlo io"* del Presidente

Giuseppe Scopelliti presso l'Aula Nicola Calipari del Consiglio regionale della Calabria in data 17 gennaio 2013 stante la natura e la finalità dichiaratamente politica dell'evento; si aggiunga che non risultavano presenti personalità estranee al Consiglio regionale (l'intervento del Presidente della Giunta nella menzionata sede non è riferibile a tale carica in misura maggiore di quanto non lo sia rispetto a quella di Consigliere regionale, dal medesimo ricoperta); ed, infine, la spesa non appare giustificata in considerazione della disponibilità di locali garantita, in base alla legge regionale, dal Consiglio regionale, disponibilità alla quale si presume essere associata la dotazione di personale ordinariamente preposto alle funzioni di assistenza e ricevimento del Consiglio (assistenti d'aula e commessi);

- spesa di € 2.500,00 per il contributo a favore dell'Associazione di volontariato "Per Te con Te e l'Aquilone" in occasione del Convegno "*La Repubblica delle stragi impunite*" svoltosi nella sala Concerti del Comune di Catanzaro in data 4 giugno 2013, stante il contenuto dichiaratamente sociale e politico dell'evento, la non riferibilità ad un'iniziativa del gruppo (l'evento è patrocinato dalla Presidenza della Giunta regionale e dall'Assessorato regionale della Cultura e quale soggetto sostenitore dell'iniziativa compare la "Lista Scopelliti Presidente" e non il gruppo consiliare), la mancanza di una partecipazione di membri del gruppo consiliare in tale qualità.

4) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI: è irregolare la spesa di € 1.150,00 sostenuta a titolo di acconto per la stampa di 500 copia del volume "*Il dipinto Mariano di Emanuele Paparo a Gerogarne*" in vista di una loro distribuzione in occasione di un convegno, programmato per il mese di maggio, dal titolo "*Vita, società, storia, cultura e arte nelle Preserre Vibonesi*", a Gerocarne (VV) per assenza di una riferibilità ai fini consentiti dalla legge.

CONCLUSIONE: la spesa irregolare complessiva è accertata in € 300.340,27.

SCHEDA N. 3- GRUPPO CONSILIARE POPOLO DELLA LIBERTA'

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 65.535,52

Richiamandosi integralmente il contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento per Euro 102.065,92 e spese per il personale per Euro 689.879,13 (di cui Euro 548.058,94 per competenze 2013 ed Euro 141.820,21 per oneri 2013), sono state accertate le seguenti irregolarità:

1) PERSONALE: è irregolare la spesa complessiva di € 5.647,00 relativa ai contratti di collaborazione a progetto stipulato con ERRICO FEDERICO (€ 1.654,96) e LAMALFA DANIELE (€ 3.992,04), stante la assoluta genericità dell'oggetto del contratto (*"svolgimento di attività politico-istituzionale rientrante nell'ambito di un programma politico previsto dal committente"*), che si risolve in una mera clausola di stile.

Invero, la mera locuzione *"programma politico previsto dal committente"* rappresenta, all'evidenza, motivazione solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo "programma" che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo interessato.

Altresì, devi prendersi atto della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia "progetto" dal qual poter desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo.

Ed, infine, la stessa descrizione delle mansioni affidate al dipendente (*"svolgimento di attività politico-istituzionale"*) si appalesa generica e inadeguata alla valutazione dell'inerenza, ai fini consentiti dall'ordinamento, della spesa sostenuta per la relativa remunerazione.

2) CONSULENZE: è irregolare la spesa complessiva di € 48.182,72. Nel dettaglio:

- la spesa di € 1.587,60 a favore dallo Studio legale associato Gualtieri Verbaro per l'impugnazione della pronuncia della Sezione regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti n. 35/2013 stante la non riconducibilità delle stesse alle fattispecie di spesa considerate aderenti alle finalità istituzionali di cui alle linee guida né a *"spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"* di cui all'articolo 4, comma 1 della L.R. 13/2002;

- spesa di € 10.449,60 a favore dell'Avv. Gabriele Trimboli per il servizio di *"consulenza giuridica, attività istituzionale, assistenza tecnica"* stante la genericità della descrizione dell'oggetto dell'incarico, risolvendosi in una mera clausola di stile, che non consente di valutare l'inerenza ai fini istituzionali del gruppo consiliare.

Ed invero, l'oggetto dell'attività di *"consulenza"*, della *"attività istituzionale"*, e della *"assistenza tecnica"*, senza ulteriori specificazioni, risulta indeterminato e non idoneo a consentire il giudizio sulla sussistenza del nesso con il fine istituzionale del gruppo;

- spesa di € 2.778,88 a favore dell'Avv. Maria Concetta Gatto per il servizio di *"consulenza giuridica, attività istituzionale, assistenza tecnica"* per le medesime motivazioni di cui al punto precedente;

- spesa di € 14.666,64 corrisposti alla ONLUS "Sud del mondo" per lo svolgimento di *"attività di indagine scientifica sulla percezione della politica dei giovani"* consistente nella realizzazione di un progetto avente ad oggetto *"un'indagine di tipo scientifico per conoscere le opinioni e gli atteggiamenti dei giovani calabresi nei confronti della politica"* per la genericità dell'oggetto dell'incarico (*"attività di indagine scientifica"*) e per la valenza meramente politica della finalità del progetto

che non consente di considerare integrato il requisito dell'inerenza della spesa con il fine istituzionale del gruppo;

- spesa, per un importo complessivo di € 18.700,00, sostenuta a titolo di versamento all'Erario per ritenute fiscali, per la parte di ritenute afferenti a parcelle e prestazioni dichiarate non regolari.

3) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E AGGIORNAMENTI: è irregolare la spesa per complessive € 11.705,80 come di seguito dettagliata:

- spesa di € 1.750,00 per il contributo erogato a favore dell'Ing. Brutto Angelo in qualità di Presidente Regionale Calabria del movimento giovanile del PdL Giovane Italia in relazione alla manifestazione *"EVEREST 2013 – MONOPOLIZZIAMO IL FUTURO"* poiché l'iniziativa e l'organizzazione dell'evento, dalla documentazione prodotta, risultano intestati, e, pertanto, riconducibili, a un movimento politico e non a un gruppo consiliare, e stante altresì la genericità dei temi trattati che appaiono più propriamente riferibili alla promozione dell'ideologia di un partito politico e non al soddisfacimento delle finalità istituzionali del gruppo consiliare;
- spesa di € 5.612,00 a favore della A&S Promotion s.a.s., per *"contratto di consulenza per la realizzazione di servizi di comunicazione e Marketing"*, precisamente per pubblicazioni sui quotidiani di contenuti della campagna informativa denominata *"Reggio e Turismo"* nell'ambito della c.d. *"gestione media e controllo qualità"*, poiché dalla documentazione prodotta non è dato evincere con sufficiente chiarezza il contenuto della campagna informativa al fine di procedere alla valutazione dell'inerenza con le finalità istituzionali del gruppo consiliare; inoltre, la documentazione di supporto non reca la menzione del gruppo consiliare quale soggetto promotore, ma, bensì, del partito Forza Italia/Popolo della Libertà, e, pertanto, non consente di evincere una espressa riconducibilità ad una iniziativa del gruppo consiliare;
- spesa di € 1.000,00, a titolo di contributo a favore dell'Associazione *"Vivere Castrolibero onlus"* per l'organizzazione della manifestazione *"Venerdì del villaggio"* per la genericità del contenuto del dibattito (*"dibattito su Castrolibero: protagonista"*

o subalterna nell'area urbana") proposto che non consente di affrontare un giudizio di inerenza ai fini istituzionali del gruppo;

- spesa di € 600,00 a favore del Sig. Angelo Rizzo a titolo di pagamento per *"attività di supporto per la promozione dell'iniziativa dell'11/08/2012 del gruppo consiliare nel territorio di Monsoreto di Dinami (VV)"*, più precisamente *"per la predisposizione, l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione del Popolo della Libertà tenutasi l'11 agosto 2012 a Monsoreto di Dinami (VV)"* stante la genericità nella descrizione dell'oggetto dell'evento che impedisce di procedere alla valutazione della sussistenza del requisito dell'inerenza al fine istituzionale del gruppo e, altresì, considerato l'esplicito riferimento, nella documentazione prodotta, a un partito politico, e, pertanto, la riferibilità dell'evento a una iniziativa del medesimo e non del gruppo consiliare;

- spese sostenute Presidente del gruppo *pro tempore*, per un totale di € 2.743,80 a titolo di *"rimborso spese di trasferta"* (data di conferimento incarico: 25 marzo 2013, 18 aprile 2013, 21 giugno 2013, 9 e 16 settembre 2013, 14 e 18 ottobre 2013), *"partecipazione a incontri istituzionali"* (data di conferimento incarico: 22 maggio 2013), svolgimento di *"missione istituzionale"* (data di conferimento incarico: 28 ottobre 2013). Trattasi di spese riferibili a incontri, con esponenti politici o del mondo dell'economia o del lavoro, dei quali, tuttavia, non è indicato l'oggetto o esplicitata adeguatamente una motivazione della trasferta che consentano, con un minimo di necessaria certezza, di appurare la riconducibilità ai fini istituzionali del gruppo consiliare.

CONCLUSIONE: la spesa irregolare complessiva è accertata in € 65.535,52.

SCHEDA N. 4 - GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER LA CALABRIA

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 92.316,66

Richiamandosi integralmente il contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento per € 13.918,08 e spese per il personale per € 72.277,42 (di cui € 56.882,54 per competenze 2013 ed € 15.394,88 per oneri 2013), sono state accertate le seguenti irregolarità:

1) SPESE PER IL PERSONALE: è irregolare la spesa di complessive € 72.277,42, relativa ai contratti di collaborazione a progetto stipulato con BELLIZZI ANTONIO (€ 896,64), CERAVOLO ITALIA RAFFAELLA (€ 1.261,75), DE ZARLO ROSALBA (€ 4.063,02), FERRARI MARIA IDA (€ 8.401,44), INCUTTI SARA (€ 9.697,55), LECCE DOMENICO (€ 896,64), LOMANNI DOMENICO CARLO (€ 2.733,15), MINIACE ANNA LINDA (€ 6.724,27), PENNINO MARIANGELA (€ 1.681,06), PERFETTI FRANCESCO (€ 1.120,70), PORRO ILARIA (€ 1.120,70), PRESTO MILENA CARMELA (€ 8.401,44), STELLA RUMMENIGE (€ 6.724,27), TALARICO MARIANNA (€ 1.008,45), TRICANICO CRISTIAN (€ 3.324,86), PARISE CARMELO (€ 2.910,02), RICCA PASQUALE (€ 2.910,02), VERTA WILLIAMS (€ 8.401,44), stante la assoluta genericità dell'oggetto del contratto (*"svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale, indagini conoscitive e statistiche, rientranti nell'ambito di un programma politico previsto dal committente"*), che si risolve in una mera clausola di stile.

Invero, la mera locuzione *"programma politico previsto dal committente"* rappresenta, all'evidenza, motivazione solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo "programma" che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo interessato.

Altresì, devi prendersi atto della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia "progetto" dal qual poter desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo.

2) SPESA PER CONSULENZE: è irregolare la spesa di € 9.050,75. Nel dettaglio:

- la spesa di € 7.147,75 per i contratti di consulenza professionale (per € 3.775,20 ed € 3.372,55) stipulati con DE CECIO ENRICA per genericità dell'oggetto (*"prestazione di attività professionale nell'interesse del committente con autonomia all'interno dei programmi che verranno concordati con il committente e con il solo obbligo di relazione di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti"*) che non consente una valutazione dell'effettiva riconducibilità della spesa ai fini istituzionali del gruppo consiliare.

Ed invero, il riferimento ai *"programmi"* la cui conclusione è rinviata ad un successivo futuro consenso, oltre che la genericità della *"attività professionale"* che dovrebbe essere prestata dal consulente, rendono del tutto indeterminata la descrizione dell'oggetto del contratto, risolvendosi in una mera clausola di stile, impedendo il giudizio di inerenza suddetto;

- la spesa di € 1.903,00 a favore dello Studio legale associato Gualtieri Verbaro per l'impugnazione della pronuncia della Sezione regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti n. 35/2013 stante la non riconducibilità delle stesse alle fattispecie di spesa considerate aderenti alle finalità istituzionali di cui alle linee guida né a *"spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"* di cui all'articolo 4, comma 1 della L.R. 13/2002.

3) SPESE TELEFONICHE: è irregolare la spesa di € 343,00 relativa a due fatture di traffico telefonico TELECOM (la n. 8U00046167 dell'11 marzo 2013 per € 184,50 e

la n. 8U0001136 del 5 aprile 2013 per € 158,50) poiché intestate al gruppo UDEUR e non al gruppo INSIEME PER LA CALABRIA.

4) AUTOMEZZO: è irregolare la spesa complessiva di € 8.940,24, imputata alla voce "altre spese" e riferibile alla disponibilità di un automezzo (€ 6.765,31 per canone di leasing per l'anno 2013, € 901,00 per polizza assicurativa per l'anno 2013 ed € 826,00 per tagliando di manutenzione), per violazione del divieto, di cui alle linee guida (articolo 1, comma 6, lett. c), di rimborso di spese relative all'acquisto di automezzi, come meglio specificato nella parte motiva della delibera.

5) SPESE LOGISTICHE: è irregolare la spesa di € 1.705,25 per la locazione di un immobile sito in San Marco Argentano, destinato a "Sede Operativa, per la Provincia di Cosenza del Gruppo Consiliare Insieme per la Calabria - Scopelliti Presidente". Oltre alle valutazioni svolte nella parte motiva della delibera, si rileva che la distanza da Cosenza della località in cui è sito l'immobile (circa 40km), la coincidenza tra il termine finale del contratto e la cessazione della carica del Presidente del gruppo *pro tempore* piuttosto che con il venir meno delle esigenze operative del gruppo per le quali fu stipulato detto contratto, ed ancora, la possibile promiscuità rispetto a spese per il funzionamento del singolo partito, rendono non evincibile l'aderenza alle finalità consentite dalla legge per la spesa in argomento.

CONCLUSIONE: la spesa irregolare complessiva è accertata in € 92.316,66.

SCHEDA N. 5 – GRUPPO CONSILIARE AUTONOMIA E DIRITTI:

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 49.564,06

Richiamandosi integralmente il contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari a € 6.959,04 e spese per il personale pari a € 47.976,46 (di cui € 38.641,30 per competenze 2013 ed € 9.335,16 per oneri 2013), all'esito dell'esame svolto, è stata accertata le irregolarità delle seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE: è irregolare la spesa complessiva di € 47.976,46 relativa ai seguenti contratti di collaborazione a progetto in relazione ai quali si evidenzia quanto segue: 1) Curulla Silvio: nel contratto vi è un rinvio al progetto allegato che, tuttavia, non è stato trasmesso; 2) Catizzone Elvira: non è stato trasmesso il contratto; 3) Gentile Marco: nel contratto vi è un rinvio al progetto allegato che, tuttavia, non è stato trasmesso; 4) Grillone Salvatore: nel contratto vi è un rinvio al progetto allegato che, tuttavia, non è stato trasmesso; 5) Lopez Francesca: nel contratto vi è un rinvio al progetto allegato che, tuttavia, non è stato trasmesso; 6) Maurelli Rosalia: non è stato trasmesso il contratto 7) Musca Paolo: l'oggetto del contratto ("svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale. indagini conoscitive e statistiche, rientranti nell'ambito di un programma politico previsto dal Committente") è generico risolvendosi senza dubbio in una mera clausola di stile. Invero, la mera locuzione "*programma politico previsto dal committente*" rappresenta, all'evidenza, motivazione solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo "programma" che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo interessato; 8) Saccà Vincenzo: nel contratto vi è un rinvio al progetto allegato che, tuttavia, non è stato trasmesso.

Sono pertanto irregolari le somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) Curulla Silvio: € 2.987,97; 2) Catizzone Elvira: € 10.299,08; 3) Gentile Marco: € 4.030,96; 4) Grillone Salvatore € 4.128,90; 5) Lopez Francesca: € 4.128,90; 6) Maurelli Rosalia: € 10.183,43; 7) Musca Paolo: € 7.125,49; 8) Saccà Vincenzo: € 5.091,72; per un totale di € 47.976,46.

2) SPESA PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI: è irregolare la spesa di € 1.587,60 relativa al pagamento della fattura n. 212 del 23 settembre 2013 a favore dallo Studio legale associato Gualtieri Verbaro per la proposizione del ricorso al TAR Calabria avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei conti n. 35/2013, stante la non riconducibilità della stessa alle fattispecie di spesa considerate aderenti alle finalità istituzionali di cui alle linee guida né a *"spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"* di cui all'articolo 4, comma 1 della L.R. 13/2002.

CONCLUSIONE: la spesa irregolare complessiva è accertata in € 49.564,06

SCHEDA N. 6 – GRUPPO CONSILIARE FEDERAZIONE DELLA SINISTRA:

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 21.865,89

Richiamandosi integralmente il contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari a € 4.639,36 e spese per il personale pari a € 19.882,87 (di cui € 15.657,60 per competenze 2013 ed € 4.225,27 per oneri 2013), all'esito dell'esame svolto, è stata accertata la irregolarità delle seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE: è irregolare la spesa complessiva di € 19.882,87 relativa ai seguenti contratti di collaborazione a progetto.

Per uno di questi (Manfrinato Luciano), l'oggetto del contratto rimanda ad un progetto allegato che, tuttavia, non risulta trasmesso a questa Sezione.

Nel contratto relativo al sig. La Bernarda Francesco l'oggetto del contratto è generico ("allo scopo di garantire il più corretto svolgimento del programma politico che il Consigliere Regionale si è prefisso in forza del suo mandato elettorale, il progettista dovrà realizzare sistemi informativi e di elaborazione dati che consentano la pianificazione, progettazione e gestione delle varie attività svolte sul territorio regionale di riferimento") e si risolve in una mera clausola di stile. Invero, la mera locuzione "*programma politico previsto dal committente*" rappresenta, all'evidenza, motivazione solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo "programma" che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo interessato.

Nel contratto relativo al sig. Gattabria Antonio, l'oggetto del contratto è generico ("progetto relativo alla tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari nonché relativo alla tutela e raccolta dei dialetti della Calabria") e deve prendersi atto della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive

interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia "progetto" dal qual poter desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo.

Sono pertanto irregolari le somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) La Bernarda Francesco: € 13.191,78; 2) Gattabria Antonio: € 5.201,34; 3) Manfrinato Luciano: € 1.489,76; per un totale di € 19.882,87.

2) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI

La complessiva somma di € 313,12 per un convegno avente ad oggetto "La Sibaritide dimenticata" è irregolare in quanto non inerente alle finalità istituzionali del gruppo.

3) SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DOTAZIONI INFORMATICHE

Tra le spese per l'acquisto e il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio risultano irregolari quelle per l'acquisto di n. 3 personal computer. Tra queste, una viene rendicontata con una fattura intestata al Consigliere Damiano Gagliardi quale persona fisica e non al Gruppo per € 919,86 e pagata con carta di credito senza addebito sul conto corrente del gruppo. Trattasi all'evidenza di un acquisto effettuato a titolo personale. Lo stesso dicasi per gli altri due scontrini per acquisto computer HP per € 401,04 e per € 349,00 entrambi pagati con carta di credito senza addebito sul conto corrente del gruppo e quindi non correttamente rendicontati; per un totale di € 1.669,90

CONCLUSIONE: la spesa irregolare complessiva è accertata in € 21.865,89

SCHEDA N. 7 – GRUPPO CONSILIARE PROGETTO DEMOCRATICO:

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 11.787,24

Richiamandosi integralmente il contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento per € 3.479,52 e spese per il personale per € 16.049,76 (di cui € 12.830,00 per competenze 2013 ed € 3.219,76 per oneri 2013), all'esito dell'esame svolto, è stata accertata l'irregolarità delle seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE: è irregolare la spesa complessiva di € 5.397,48. Nell'anno 2013 risultano attivi n. 6 contratti di collaborazione a progetto.

Tra questi i seguenti presentano un oggetto generico che si risolve in una mera clausola di stile: 1) Di Martino Andrea, oggetto del contratto: "svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale. indagini conoscitive e statistiche rientranti nell'ambito di un programma politico previsto dal Committente"; 2) Turano Francesco, oggetto del contratto: "svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale. indagini conoscitive e statistiche, rientranti nell'ambito di un programma politico previsto dal Committente". Invero, la mera locuzione *"programma politico previsto dal committente"* rappresenta, all'evidenza, motivazione solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo "programma" che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo interessato.

Sono pertanto irregolari le somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) Di Martino Andrea: € 3.997,94; 2) Turano Francesco: € 1.399,54; per un totale di € 5.397,48.

2) SPESA PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI: la spesa sostenuta nel 2013 per consulenze, pari a € 6.389,76, è irregolare poiché l'oggetto del contratto è generico

ed impedisce di desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo. Inoltre, manca l'atto di risoluzione del contratto, manca la fattura ai sensi dell'art 5. del contratto, manca la relazione delle prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 2 del contratto.

Sono pertanto irregolari le somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) Mazzuca Giuseppe: € 3.200,00; 2) Scarpelli Marcello: € 1.761,76; 3) Violentano Chiara: € 1.428,00 per un totale di € 6.389,76.

CONCLUSIONE: la spesa irregolare complessiva è accertata in € 11.787,24

SCHEDA N. 8 - GRUPPO MISTO:

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 168.465,85

Richiamandosi integralmente il contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari a € 28.416,08, spese per il personale pari a € 150.548,21 (di cui € 119.144,36 per competenze ed € 31.403,85 per oneri) riferite ai fondi spettanti per il 2013 mentre ulteriori spese per il personale pari a € 37.973,74 (di cui € 30.009,60 per competenze ed € 7.964,14 per oneri) riferite ai fondi residui di anni precedenti, all'esito dell'esame svolto, è stata accertata la irregolarità delle seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE: è irregolare la spesa complessiva di € 160.253,85 relativa ai seguenti contratti di lavoro a progetto per i quali, pur essendo in contratto il rimando all'allegato progetto, in realtà deve prendersi atto della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia "progetto" dal quale poter desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo. Sono irregolari, pertanto, le spese per i seguenti contratti: 1) Adornato Mimma: € 1.515,06; 2) Bruzzese Francesco: € 1.596,18; 3) Calabrò Giovanni: € 3.189,68; 4) Campolo Gianfranco: € 3.987,11; 5) Sansone Carmine: € 4.829,82; 6) Costantino Consolato Vincenzo: € 3.987,11; 7) De Luca Cesare: € 4.829,82; 8) Tosti Giuseppina: € 4.829,82; 9) Stancato Ivan: € 4.829,82; 10) Iannelli Antonietta: € 4.829,82; 11) Stellato Anna: € 4.829,82; 12) Mazzei Francesco: € 4.829,82; 13) Incorvaia Carmela Bannedetta: € 3.432,50; 14) Gatto Paolo: € 8.367,97; 15) Ruffa Alberto: € 8.384,46; 16) Frascà Carmela: € 6.487,83; 17) Eraclini Giuseppe: € 3.571,04; 18) Ferrante Jessica: € 1.762,97; 19) Santaguida Rosaria: € 1.762,97; 20) Cullari Anna Maria: € 1.763,56; 21) Casella Giuseppe: €

2.312,49; 22) De Paoli Elisabetta: € 3.954,87; 23) Freno Pierfrancesco: € 3.954,87; 24) Gentile Virginia: € 2.312,49; 25) Latella Filippo: € 3.189,68; 26) Polimeno Giovanni: € 3.987,11; 27) Pronesti Vincenza: € 1.594,84; 28) Sicari Annunziata: € 1.594,84; 29) Zecca Arcangelo: € 797,42; per un totale parziale di € 107.315,78.

Vi sono poi contratti aventi un oggetto generico ("svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale, indagini conoscitive e statistiche rientranti nell'ambito di un programma politico previsto dal Committente") che si risolve in una mera clausola di stile. Invero, la mera locuzione "*programma politico previsto dal committente*" rappresenta, all'evidenza, motivazione solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo "programma" che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo interessato: 1) Costantino Pasqualina; 2) Furfaro Nicodemo; 3) Larnè Vincenza; 4) Polimeni Giulia.

Sono pertanto irregolari le seguenti spese: 1) Costantino Pasqualina: € 16.692,76; 2) Furfaro Nicodemo: € 17.996,15; 3) Larnè Vincenza: € 9.879,84; 4) Polimeni Giulia: € 8.369,32; per un totale parziale di € 52.938,07.

2) SPESA PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI: la spesa sostenuta nel 2013 per n. 2 consulenze (Sansotta Bruno, Violentano Chiara) è pari a € 8.212,00 ed è irregolare poiché l'oggetto del contratto è generico e non consente una valutazione di inerenza ai fini istituzionali del gruppo (nel contratto stipulato con il sig. Sansotta vi è addirittura discrepanza tra le competenze richieste - in materia urbanistica - e i compiti affidati - supporto tecnico giornalistico).

CONCLUSIONE: la spesa irregolare complessiva è accertata in € 168.465,85

SCHEDA N. 9 – GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO:

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 241.395,55

Richiamandosi integralmente il contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari a € 80.608,88 e spese per il personale pari a € 335.927,94 (di cui € 269.200,74 per competenze 2013 ed € 66.727,20 per oneri 2013), all'esito dell'esame svolto, è stata accertata la irregolarità delle seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE: è irregolare la spesa complessiva pari a € 185.861,24.

In via preliminare si evidenzia che nel rendiconto del Gruppo è stata rappresentata una spesa pari a € 346.269,59 ma, tale importo, non coincide con quanto rendicontato dal Consiglio Regionale laddove risulta una spesa pari a € 335.927,94 con una differenza di € 10.341,65. A tale cifra bisogna sottrarre la somma di € 3.431,75 per spese di personale rimborsate ai consiglieri di cui si dirà in seguito.

In assenza di puntuali giustificazioni, deve dichiararsi irregolare la somma di € 6.909,90 (€ 10.341,65 - 3.431,75) in quanto rendicontata in maniera non corretta e precisa.

Inoltre, i seguenti contratti di collaborazione a progetto, tutti stipulati nel corso del 2013, sono irregolari dal momento che presentano un oggetto generico e, nonostante la formulazione di ben due successive interlocuzioni istruttorie, risultano privi di un qual che sia "progetto" dal qual poter desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo: 1) Cimino Laura ("attività sull'aggiornamento dei profili dei social network relativi al consigliere inerenti all'attività del gruppo, la predisposizione della rassegna stampa e supporto

nell'organizzazione e comunicazione delle attività del consigliere"); 2) Luppino Arianna ("raccolta delle interrogazioni presentate dai singoli consiglieri, dei master, stage e borse di studio e progetti vari finanziati dalla Regione e dagli enti sub regionali e a tutte le mansioni riguardanti le attività di segreteria"); 3) Critelli Daniela ("compiti di raccolta sistematica delle proposte di legge Regionali della Calabria; mantenere contatto e rapporti con Enti e Associazioni di categoria e Sindacati; organizzare e comunicare le attività del consigliere con specifico riferimento al Fondo sociale Europeo in materia di servizi sociali, cultura, lavoro e sviluppo turistico"); 4) Mirabelli Fabio ("attività di segreteria e di tutte le funzioni inerenti alle mansioni di segreteria con archiviazione, battitura e fotocopiatura articoli, atti, leggi ed interrogazioni regionali"); 5) Passafaro Alessandra ("attività di ricerca, raccolta dati ed indagini conoscitive sul Piano di Rientro Regionale Sanità Calabrese"); 6) Mazzei Vincenzo ("attività sulle materie riguardanti la III Commissione Permanente del Consiglio Regionale e più in particolare: predisposizione di interrogazioni sulle problematiche della Sanità, attività sociali, culturali e formative della Regione Calabria; predisposizione di emendamenti ai Progetti di Legge sottoposti all'esame della III Commissione permanente del Consiglio Regionale ed all'Assemblea; ricerca di atti e documenti riguardanti la gestione della Sanità, del Lavoro e della formazione professionale; supporto nell'organizzazione e svolgimento di specifiche iniziative del gruppo PD riguardanti la Sanità, il Lavoro e la Formazione Professionale"); 7) Provenzano Rossella ("l'approfondimento la legislazione regionale in materia di governo assetto e utilizzazione del territorio, tutela e protezione dell'ambiente e difesa del suolo").

Sono irregolari pertanto le spese per i seguenti contratti: 1) Cimino Laura: € 3.163,60; 2) Luppino Arianna: € 4.748,92; 3) Critelli Daniela: € 7.883,97; 4) Mirabelli Fabio: € 4.748,92; 5) Passafaro Alessandra: € 3.163,60; 6) Mazzei Vincenzo: € 9.942,55; 7) Provenzano Rossella: € 3.163,60; per un totale di € 36.815,16.

Tutti gli altri contratti riportano in allegato il relativo progetto con indicazione dell'oggetto ma, tuttavia, in alcuni di essi la prestazione del collaboratore è riferita

all'attività del singolo Consigliere e non è inerente all'attività istituzionale del gruppo. Più in dettaglio: 1) Zuccarelli Raffaele: € 7.890,94; 2) Pratesi Andrea: € 8.748,79; 3) Lucchino Marianna: € 2.252,49; 4) Imbrogno Stefania € 2.252,49; 5) D'Alessandro Feliciano € 2.253,13; 6) Rocca Francesca € 3.754,78; 7) Petrone Gabriele € 7.896,14; 8) Morrone Raffaele € 2.252,49; 9) Scagliola Francesca € 2.252,49; 10) Cento Anna € 1.999,66; 11) Bruzzanti Marinella € 5.815,30; 12) Marino Geltrude € 8.748,78; 13) Fittante Enrico € 8.169,44; 14) Alecci Renato € 3.210,05; 15) Isabella Angela € 5.198,85; 16) De Nisi Immacolata € 1.987,89; 17) Carnovale Lina € 9.150,21; 18) Venneri Laurassunta € 2.585,38 19) Frosina Rosario € 2.092,58; 20) Girillo Francesco Giuseppe € 4.173,84; 21) Liotti Carmine Claudio € 6.687,94; 22) Fallico Michele € 4.173,84; 23) Olivo Antonio € 4.17,84; 24) Corigliano Piero € 4.173,84; 25) Schinella Antonino € 4.308,89; 26) Mezzotero Caterina 1.988,96; 27) Sinopoli Fernando € 11.140,25.

Le spese dei predetti contratti sono irregolari per la somma complessiva di € 129.333,28.

Ancora, vi sono contratti di collaborazione occasionale che presentano un oggetto generico che non consente desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo: 1) Palermo Bruno: "realizzazione di comunicati stampa ed articoli redazionali inerenti l'attività svolta nell'esercizio dei propri compiti istituzionali dall'on. Francesco Sulla quale componente il Gruppo Partito Democratico in seno al Consiglio Regionale della Calabria"; 2) Iannone Michelangelo: "realizzazione, attraverso ricerche e indagini conoscitive e statistiche, di una fase del programma politico previsto dal Committente"; 3) Viglianti Marco: "realizzazione, attraverso ricerche e indagini conoscitive e statistiche, di una fase del programma politico previsto dal Committente"; 4) Nastasi Annunziato: "realizzazione, attraverso ricerche e indagini conoscitive e statistiche, di una fase del programma politico previsto dal Committente, ovvero la ricerca giuridica e la relativa presentazione di emendamenti inerenti Lsu-Lpu".

Inoltre, la spesa inerente il contratto stipulato con il sig. Palermo Bruno presenta ulteriore profilo di irregolarità in quanto riferito ad attività specifica del singolo Consigliere e non all'attività istituzionale del Gruppo consiliare.

Sono pertanto irregolari le somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) Palermo Bruno: € 3.797,40; 2) Iannone Michelangelo: € 1.627,50; 3) Viglianti Marco: € 1.953,00; 4) Nastasi Annunziato: € 5.425,00; per un totale di € 12.802,90

2) SPESA PER CONSULENZE: la spesa sostenuta nel 2013 per n. 9 consulenze pari a € 104.000,76 è irregolare nei seguenti casi per genericità dell'oggetto che non consente la verifica dell'inerenza agli scopi istituzionali del gruppo consiliare.

Sono pertanto irregolari le spese dei seguenti contratti: 1) Ambrogio Carmelo: € 7.500,00; 2) Stellato Mauro: € 8.250,00; 3) Iaquina Biagio: € 4.470,00; 4) Giglio Anna: € 3.400,00; per un totale di € 23.620,00.

Inoltre, alla voce "spese per consulenze, studi ed incarichi", è ricompreso anche l'importo di € 17.849,91 (da aggiungersi all'importo sopra indicato di € 104.000,76 per un totale di € 121.850,60) riguardo al quale si possono formulare i seguenti rilievi:

Per quanto riguarda i rimborsi al Cons. Franco Pacenza per € 2.219,84 trattasi di autodichiarazioni (prive di data certa e riscontro documentale) per una serie di rimborsi chilometrici per svolgimento attività la cui generica indicazione non consente di verificarne l'inerenza ad attività istituzionale del gruppo. Inoltre, ci sono anche rimborsi biglietti trenitalia per € 59,00, ricevuta ristorante per € 94,00 e ricevuta agriturismo per € 58,00 che sono irregolari in quanto non inerenti ad attività istituzionale del gruppo.

- la spesa pagata con f24 per € 180,07 per ritenuta di acconto all'Arch. Groia è inerente ad un contratto del 2012 che, non essendo stato allegato, non consente la valutazione di inerenza alle finalità istituzionali del gruppo.

- medesimo discorso deve farsi per il pagamento del saldo di € 1.000,00 (e la relativa ritenuta di acconto pagata con f24 per € 250,00) per il contratto stipulato

con il sig. Vivona il quale presenta un oggetto generico che non consente la valutazione di inerenza alle finalità istituzionali del gruppo.

E' da ritenere irregolare, quindi, la somma di € 3.860,91.

Totale spesa irregolare: € 27.480,91.

VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE: nel modello di rendiconto risulta una somma pari ad € 15.601,76 – di contro, dalla documentazione giustificativa rintracciata in atti dall'Ufficio risulta un totale di mod F24 per versamenti e contratti pari a € 16.435,28.

La spesa è irregolare in quanto non correttamente rendicontata dal momento che non risultano i nominativi dei soggetti ai quali si riferiscono.

ALTRE SPESE – RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI: nel precedente rendiconto risultava al punto 16, "rimborso spese 2012 a Consiglieri", un importo pari ad € 16.537,36. A seguito del rilievo di cui alla delibera n. 18/2014 di questa Sezione, è stato riproposto un nuovo rendiconto da cui non risulta più tale voce di spesa perché i singoli importi che la compongono sono stati distribuiti in maniera diversa.

Dalla documentazione trasmessa a giustificazione di tale spesa ("rimborso spese 2012 a Consiglieri"), si rileva quanto segue:

Rimborso Cons. De Gaetano Antonino per un totale di € 3.784,78. Tale somma viene giustificata con una fattura rilasciata dalla ditta Litografia per biglietti da visita e buste per € 726,00 ed ancora, da una ricevuta Poste Italiane per "posta target e servizio affrancatura" per € 2.753,12, ed ancora con una autodichiarazione con allegate ricevute fiscali, per "un viaggio a Roma" per € 305,66. Tale spesa è da ritenersi irregolare per la somma di € 3.784,78 in quanto non si rinviene l'inerenza all'attività istituzionale del gruppo.

Rimborso on. Censore Bruno per un totale di € 3.957,36. Tale somma viene giustificata con una fattura rilasciata dalla ditta Stuzzicomania per cena con amministratori per € 1.399,86; ed ancora, con una fattura rilasciata dalla ditta "OK service", per noleggio amplificazione, schermo e videoproiettore per € 907,50; ed ancora, con una fattura rilasciata dalla ditta "Fratelli Mele" per manifesti, locandine, inviti stampa, buste e striscioni per € 1.650,00. Tale spesa è da ritenere irregolare

per il totale di € 1.399,86 in quanto non si rinviene l'inerenza all'attività istituzionale del gruppo.

Rimborso Cons. Censore Bruno per un totale di € 3.055,00. Tale somma viene giustificata con una serie di fatture, ricevute e quietanze. Di tale spesa complessiva, risultano irregolari le seguenti singole voci in quanto non inerenti all'attività istituzionale del gruppo: ricevuta ditta "Stuzzicomania", sala e buffet per € 800,00; ricevuta "Bart srl", n. 4 menu a prezzo fisso, per € 85,00; ricevuta fiscale ditta "Il Giglio", senza specificazione della prestazione, per un totale di € 560,00; ricevuta "Bart srl", n. 1 menu a prezzo fisso, per € 20,00; ricevuta "Bart srl", n. 2 menu a prezzo fisso, per € 35,00; ricevuta "Bart srl", n. 2 menu a prezzo fisso, per € 34,00; scontrino fiscale ristorante pizzeria "Del Pescatore sas", n. 1 coperto e diversi antipasti e primi piatti ecc... per un totale di € 163,00; n. 1 "quietanza per prestazioni occasionali" rilasciata dal Sig. Antonio Schinella per "collaborazione" per € 400,00 (manca il contratto); n. 1 "quietanza per prestazioni occasionali" rilasciata dal Sig. Eugenio Giannini, per "ricerca legislativa" per € 400,00 (manca il contratto). Tale spesa è da ritenere irregolare per il totale di € 2.497,00 in quanto non si rinviene l'inerenza all'attività istituzionale del gruppo.

Rimborso Cons. Guccione Carlo per un totale di € 2.775,00. Tale somma viene giustificata con una ricevuta rilasciata dall'Avv. Carmelo Ambrogio, per "consulenza giuridica su proposte di legge". Tale spesa è da ritenere irregolare per il totale di € 2.775,00 in quanto la genericità dell'oggetto della prestazione non consente di verificare l'inerenza della spesa all'attività istituzionale del gruppo mancando, oltretutto, il contratto con cui è stato affidato tale incarico.

Rimborso Cons. De Gaetano Antonino per € 2.965,22, giustificata con una serie di fatture, ricevute e quietanze. Di tale somma complessiva, risultano irregolari le richieste (prive di data certa e riscontro documentale) e i relativi rimborsi per "spese di viaggio e quindi rimborso chilometrico" per complessivi € 1.080,00; autodichiarazione per "missione convegno a Milano", con allegati biglietto aereo, taxi, Hotel e Autogrill per un totale € 415,00; ricevuta del "centro studio Bosio" per organizzazione convegno politico culturale per € 500,00.

Tale spesa è da ritenere irregolare per il totale di € 1.995,00 in quanto la genericità nella indicazione della finalità istituzionale non consente di valutarne la inerenza all'attività istituzionale del gruppo.

Totale spese irregolari: € 12.451,64

CONCLUSIONE: la spesa irregolare complessiva è accertata in € 241.395,55

SCHEDA N. 10 – GRUPPO CONSILIARE ITALIA DEI VALORI:

SPESA IRREGOLARE TOTALE: € 99.034,76

Richiamandosi integralmente il contenuto in fatto e in diritto della deliberazione della Sezione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e di dettaglio, e alla quale si rinvia per tutto quanto non ulteriormente specificato in questa sede, premesso che dalla documentazione trasmessa risultano spese di funzionamento pari a € 20.877,12 e spese per il personale pari a € 144.039,02 (di cui € 114.105,93 per competenze 2013 ed € 29.933,08 per oneri 2013), all'esito dell'esame svolto, è stata accertata la irregolarità delle seguenti spese:

1) SPESE PER IL PERSONALE: è irregolare la spesa complessiva di € 62.438,58 relativa in primo luogo ai seguenti contratti di collaborazione a progetto (Iaria Domenico, Mari Valentina e Ceraudo Sandra) per i quali vi è un rinvio al progetto allegato che, tuttavia, non è stato trasmesso alla Sezione. Deve prendersi atto, dunque, della mancata produzione, nonostante la formulazione di ben due successive interlocuzioni istruttorie, di un qual che sia "progetto" dal quale poter desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo.

Sono pertanto irregolari le somme pagate per le spese dei seguenti contratti: 1) Iaria Domenico: € 5.038,70; 2) Mari Valentina: € 4.888,90; 3) Ceraudo Sandra: € 2.990,48; per un totale di € 12.918,08.

Inoltre, nei seguenti contratti la descrizione dell'oggetto è generica e si risolve in una mera clausola di stile, dal momento che in alcuni di essi la mera locuzione "*programma politico previsto dal committente*" rappresenta, all'evidenza, motivazione solo apparente, priva di qualsiasi quanto dovuta indicazione identificativa dello specifico effettivo "programma" che abbia occasionato, nel concreto, la ragione stessa del contratto di collaborazione stipulato e, quindi, la riconducibilità della relativa spesa alle funzioni istituzionali del gruppo interessato.

In altri casi, la genericità dell'oggetto impedisce di desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo.

In particolare risultano irregolari le spese per i seguenti contratti: 1) Romeo Gino (oggetto: "svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale, indagini conoscitive e statistiche, rientranti nell'ambito di un programma politico previsto dal Committente"); 2) Rizzuti Celestina (oggetto: "svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale, indagini conoscitive e statistiche, rientranti nell'ambito di un programma politico previsto dal Committente"); 3) Catalano Francesco (oggetto: "svolgimento di un'attività di supporto alla struttura nello studio e nella predisposizione di atti inerenti le problematiche giuridiche sollevate dal Consigliere regionale"); 4) Spanti Domenico (oggetto: "svolgimento di attività di supporto tecnico alla struttura nella predisposizione degli atti inerenti l'attività del Consigliere regionale con particolare riferimento allo studio delle problematiche oggetto di interrogazioni, mozioni, emendamenti"); 5) Messina Francesco – dal 01.01.2013 al 28.10.2013 (oggetto: "svolgimento di attività amministrativa, ricerca documentale, indagini conoscitive e statistiche rientranti nell'ambito di un programma politico previsto dal Committente"); 6) Giungato Roberta (oggetto: "svolgimento di attività di studio ricerca documentale e supporto alla struttura speciale del Gruppo stesso").

Sono pertanto irregolari le spese dei seguenti contratti: 1) Romeo Gino: € 6.384,79; 2) Rizzuti Celestina : € 8.380,97; 3) Catalano Francesco : € 14.323,82; 4) Spanti Domenico: € 7.192,39; 5) Messina Francesco: € 3.192,80; 6) Giungato Roberta: € 9.688,09, per un totale di € 49.162,86.

Inoltre, la spesa per il contratto di collaborazione occasionale stipulato con il sig. Covelli Giuliano è irregolare dal momento che manca la data di stipula e l'indicazione dell'oggetto è generica e non consente di desumere i minimali elementi essenziali ai fini del giudizio valutativo spettante alla Corte (*rectius* alla Sezione regionale di controllo) circa l'effettiva riconducibilità (pertinenza) della spesa

sostenuta ai fini istituzionali del gruppo consiliare medesimo. Risulta pertanto irregolare la somma pagata per la relativa spesa pari a € 357,64;

2) SPESA PER CONSULENZE, STUDI E INCARICHI: la spesa sostenuta nel 2013 per n. 2 consulenze (Arabia Orazio, Madrigano Francesco) è pari a € 22.800,00 ed è irregolare per genericità dell'oggetto del contratto che non consente una valutazione di effettiva riconducibilità della spesa ai fini istituzionali del gruppo consiliare.

Inoltre, manca la fattura ai sensi dell'art. 5 del contratto, manca la relazione finale della prestazione effettuata, manca la data di sottoscrizione del contratto (Madrigano).

Sono pertanto irregolari le somme pagate per le spese dei suddetti contratti: 1) Arabia Orazio: € 800,00; 2) Madrigano Francesco: € 22.000,00, per un totale di € 22.800,00.

Inoltre, è irregolare la spesa di € 1.587,60 relativa alla fattura n. 214 del 26 settembre 2013 a favore dello Studio legale associato Gualtieri Verbaro per la proposizione del ricorso al TAR Calabria avente ad oggetto l'annullamento della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei conti n. 35/2013, stante la non riconducibilità della stessa alle fattispecie di spesa considerate aderenti alle finalità istituzionali di cui alle linee guida né a *"spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione"* di cui all'articolo 4, comma 1 della L.R. 13/2002;

Spesa totale per consulenze irregolare per € 24.387,60.

3) SPESE LOGISTICHE: è irregolare la spesa, e i relativi oneri accessori, per la locazione di un immobile sito in Crotone alla via Vittorio Veneto n. 130, dichiaratamente destinato a "Segreteria per attività istituzionale dell'on. Emilio De Masi" nonché la spesa ed i relativi oneri accessori per la locazione di un immobile sito in Rende alla via Verdi n. 2 dichiaratamente destinato a "Segreteria Istituzionale dell'On. Domenico Talarico".

La spesa è irregolare stante la disponibilità dei locali all'interno del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 13/2002, luogo deputato allo svolgimento delle attività istituzionali del gruppo. Al contrario, le attività che devono essere svolte al di fuori del Consiglio regionale possono dar luogo a spese di rappresentanza o di promozione o di studio (e connesse missioni) ovvero a spese, da giustificare di volta in volta in relazione all'evento, non aventi carattere continuativo. Sono pertanto irregolari: Quietanza pagamento del 11/2/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mese gennaio) dell'importo di € 600,00; Quietanza pagamento del 11/2/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mese febbraio) dell'importo di € 600,00; Quietanza pagamento del 9/4/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mese marzo + spese registrazione) per l'importo di € 515,00; Quietanza pagamento del 16/5/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mese aprile + spese registrazione) per l'importo di € 516,00; Quietanza pagamento del 3/7/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mesi di maggio, giugno e luglio) per l'importo di € 1.380,00; Quietanza pagamento del 7/10/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mesi di agosto e settembre) per l'importo di € 920,00; Quietanza pagamento del 6/12/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mesi di ottobre e novembre) per l'importo di € 920,00; Quietanza pagamento del 18/12/2013 (Avv. Giovinazzi x canone fitto mese dicembre) per l'importo di € 460,00; Ricevuta amministratore n. 6879 del 30/7/2013 (per condominio) per l'importo di € 163,00; Ricevuta n. 6788 del 4/4/2013 (condominio) per l'importo di € 96,00; Ricevuta n. 6994 del 23/12/2013 (condominio) per l'importo di € 193,84; Fattura ENEL gen. feb. 2013 del 25/2/2013 per l'importo di € 104,66; Fattura ENEL marz. apr. 2013 del 4/4/2013 dell'importo di € 99,74; Fattura ENEL magg. giu.2013 del 4/6/2013 per l'importo di € 87,54; Fattura ENEL nov.dic.2013 del 4/12/2013 per l'importo di € 110,23. Mancano i pagamenti delle fatture relative al bimestre luglio-agosto e settembre-ottobre che, laddove pagate, sono da ritenersi comunque irregolari.

Inoltre, per le medesime ragioni, sono irregolari le seguenti spese: n. 3 Ricevute d'affitto dell'importo di € 1.125,00 (per un ammontare complessivo di € 3.375,00)

dal momento che non risulta l'inerenza all'attività istituzionale del gruppo mancando pure il contratto di locazione.

Risulta irregolare anche la spesa per affitto sala S. Francesco pari a € 109.80 sostenuta in occasione della conferenza stampa del 19.10.2013 avente ad oggetto "Protezione civile" non rinvenendosi l'inerenza con l'attività istituzionale del gruppo (vedi in seguito attività promozionali).

Risulta parimenti irregolare la spesa di € 60,00, relativa alla fattura 1913 del 11/6/2013, intestata al Gruppo Consiliare e rilasciata dal "Grand Hotel Lamezia" per "Sala 1 Ospite", in quanto non si rinviene il fine istituzionale di tale attività.

Le spese logistiche, risultano dunque irregolari per l'intero importo rendicontato alla voce U15 del rendiconto pari a € 10.198,80, con la precisazione che tale importo non coincide con la sommatoria delle singole voci come sopra riassunte e ricavate dalle pezze giustificative come allegate in atti.

4) SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO.

Si rileva l'irregolarità della spesa di € 350,00 per fattura Spot Channel n. 150/2013, in quanto sostenuta in occasione della conferenza stampa del 19.10.2013 avente ad oggetto "Protezione civile" non rinvenendosi l'inerenza con l'attività istituzionale del gruppo consiliare.

Inoltre, si rileva l'irregolarità della spesa di € 1.659,78 (ricevuta Bart s.r.l.: € 600,00; ricevuta EHotel pernottamento prof. Ghidoni: € 100,00; n. 2 biglietti aerei, beneficiario prof. Ghidoni: € 48,52 e € 111,26; fattura iriti Artigrafiche n. 135/2013: € 800,00) sostenuta in occasione dell'incontro del 12.10.2013 avente ad oggetto "DSA. Criticità e proposte sul territorio della Regione Calabria" non rinvenendosi l'inerenza con l'attività istituzionale del gruppo consiliare.

Le spese per attività promozionali, risultano dunque irregolari per l'importo complessivo di € 2.009,78.

CONCLUSIONE: la spesa irregolare complessiva è accertata in € 99.034,76.